



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Estratto di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

n. 136 del 19 LUG. 2018

(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Ricorso al TAR per la Sicilia, promosso dai Sigg. Atria Lorenzo e Collica Girolama, contro Comune di Castelvetrano – Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

- 1) - **COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO** promosso, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, dai Sigg. Atria Lorenzo e Collica Girolama, rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Tortorici e dall'Avv. Giada Spicola, contro il Comune di Castelvetrano e nei confronti del Dott. Andrea Antonino Di Como, per le motivazioni ivi riportate;
- 2) - **NOMINARE**, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, eleggendo domicilio in Palermo, nella via Catania n. 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi, con facoltà di partecipare alle udienze su apposita delega, anche verbalmente, del procuratore costituito, nelle more che l'A. C. provveda all'espletamento delle selezioni per la scelta dell'avvocato domiciliatario;
- 3) - **DARE ATTO** che, alla nomina del legale domiciliatario in Palermo, Avv. Vito Scalisi, con studio in Palermo, nella via Catania n. 15, si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali.
- 4) - **DARE ATTO**, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa.
- 5) - **AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO

SI